



Wolters  
Kluwer

## STOP AL CASHBACK E NUOVO CREDITO D'IMPOSTA POS

### ADEMPIMENTO

#### Sospensione del “cashback” e crediti d’imposta per pagamenti elettronici

Il D.L. n. 99/2021, intervenendo in merito alle agevolazioni fiscali per l’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, da un lato, ha previsto la sospensione del programma “cashback” e, dall’altro, ha ridefinito la disciplina dei crediti d’imposta per le commissioni bancarie addebitate in relazione ai pagamenti elettronici.

### DA SAPERE

#### Cashback in stand by e tre nuovi crediti d’imposta per commercianti e professionisti

Cashback e super cashback congelati per il secondo semestre del 2021. I fondi accantonati verranno dedicati alla riforma degli ammortizzatori sociali. Viene, inoltre, incrementato dal 30% al 100% il credito d’imposta sulle commissioni relative ai pagamenti elettronici, addebitate agli esercenti e professionisti con ricavi o compensi fino a 400.000 euro. Un ulteriore bonus è previsto per chi acquista o noleggia il POS. Se questi soggetti, inoltre, nel 2022, si collegheranno ai sistemi di trasmissione quotidiana dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, riceveranno un ulteriore tax credit, con tetto a 430 euro e con percentuale che impatta progressivamente dal 100% al 40% in rapporto al fatturato generato.

### AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

**Fisco** - Trasmissione telematica spese sanitarie al Sistema TS: nuovi soggetti obbligati

**Lavoro** - Versamento contributi da dichiarazioni fiscali: proroga al 15 settembre

Scadenze dal 5 agosto al 2 settembre 2021

## ADEMPIMENTI

### Sospensione del “cashback” e crediti d’imposta per pagamenti elettronici

di Marco Peirola

*Il D.L. n. 99/2021, intervenendo in merito alle agevolazioni fiscali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, da un lato, ha previsto la sospensione del programma “cashback” e, dall'altro, ha ridefinito la disciplina dei crediti d'imposta per le commissioni bancarie addebitate in relazione ai pagamenti elettronici.*

#### NOVITA'

#### Sospensione del “cashback”

---

L'art. 1, comma 1, del D.L. n. 99/2021, intervenendo sull'applicazione del *cashback* su base semestrale, applicabile dall'anno 2021, ha previsto che il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici è **sospeso per il secondo semestre 2021**.

In considerazione di tale sospensione, i rimborsi speciali relativi al primo semestre 2021 e al primo semestre 2022 - pari a 1.500 euro in favore dei primi 100.000 aderenti per ciascun periodo - sono erogati, rispettivamente, **entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022**, sulla base di una graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine per la decisione sui reclami da parte di CONSAP.

#### Incremento del credito d'imposta per le commissioni bancarie

---

Per le **commissioni bancarie maturate dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022**, dovute in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dagli esercenti attività d'impresa, arte o professioni nei confronti di consumatori finali, l'art. 1, comma 10, del D.L. n. 99/2021, ha previsto che il **credito d'imposta** di cui all'art. 22, commi 1 e 1-bis, del D.L. n. 124/2019, è **incrementato dal 30% al 100%** delle commissioni, in caso di adozione di strumenti di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici (di cui all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015), ovvero strumenti di pagamento evoluto (di cui all'art. 2, comma 5-bis, dello stesso D.Lgs. n. 127/2015).

#### Credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di POS

---

L'art. 22-bis del D.L. n. 124/2019, introdotto dall'art. 1, comma 11, del D.L. n. 99/2021, disciplina un **nuovo credito d'imposta** a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professioni che:

- effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali; e
- tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, collegati agli strumenti di cui all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015.

Il credito d'imposta:

- è parametrato al **costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo** degli strumenti stessi, nonché delle **spese di convenzionamento**, ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti;
- spetta nel **limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro**, mentre ai medesimi soggetti che, **nel corso dell'anno 2022**, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, è riconosciuto un credito d'imposta nel **limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro**.

## SOSPENSIONE DEL “CASHBACK”

---

Il *cashback* è un'iniziativa finalizzata a incentivare i pagamenti non in contante attraverso un sistema di restituzione in denaro di una percentuale di quanto pagato *cashless*, nell'arco di un semestre.

A tale fine, l'art. 1, commi 288-290, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), ha previsto il riconoscimento del diritto a un **rimborso in denaro per le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato**, che, al di fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi.

## Modalità di adesione

---

Ai fini dell'adesione al programma, i soggetti interessati sono tenuti a:

- utilizzare la “**App IO**” o gli **altri sistemi messi a disposizione** dagli “*issuer* convenzionati”;
- **registrare** sulla *app* o su tali sistemi il proprio **codice fiscale** e gli **estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici** di cui intendono avvalersi per effettuare i pagamenti, da utilizzare esclusivamente per acquisti estranei all'attività d'impresa, arte o professione.

La partecipazione al programma ha inizio con l'effettuazione della **prima transazione** tramite lo strumento di pagamento elettronico registrato.

## Periodi di riferimento del rimborso

---

Agli aderenti al programma è attribuito un rimborso in misura percentuale per ogni transazione regolata con strumenti di pagamento elettronici.

La misura del rimborso è determinata con riferimento ai **periodi**:

- 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021;
- 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021;
- 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022.

## Attenzione

Come, tuttavia, previsto dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 99/2021, il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici è **sospeso per il secondo semestre 2021**.

## Numero minimo di operazioni nel semestre

---

Per ciascuno dei periodi di cui sopra accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un **numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici**. In tali casi, il rimborso è pari al **10% dell'importo di ogni transazione** e si tiene conto delle transazioni **fino a un valore massimo di 150 euro per singola transazione**. Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro.

## Quantificazione del rimborso semestrale

---

La quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni, effettuate in ogni caso **non superiore a 1.500 euro in ciascun periodo**.

## Termine di erogazione del rimborso semestrale

---

I rimborsi sono erogati **entro 60 giorni dal termine** di ciascun periodo.

## Modalità di rimborso

---

L'erogazione dei rimborsi avviene sul **codice IBAN dell'aderente**, indicato da quest'ultimo al momento dell'adesione al programma o in un momento successivo.

## Rimborso speciale

---

Il programma di *cashback* prevede un rimborso speciale, pari a **1.500 euro, in favore dei primi 100.000 aderenti** che, in ciascuno dei periodi semestrali individuati, abbiano totalizzato il **maggior numero di transazioni** regolate con strumenti di pagamento elettronici.

A parità di transazioni effettuate, è collocato prioritariamente in graduatoria l'aderente alla disciplina la cui ultima transazione reca una marca temporale anteriore rispetto a quella degli aderenti che abbiano effettuato il medesimo numero di transazioni.

Al termine di ciascun semestre, il conteggio del numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici riparte da zero per ognuno degli aderenti.

## Attenzione

L'art. 1, comma 3, lett. a), del D.L. n. 99/2021, ha previsto che i rimborsi speciali relativi al primo semestre 2021 e al primo semestre 2022 sono erogati, rispettivamente, **entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022**, sulla base di una graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine per la decisione sui reclami da parte di CONSAP.

## CREDITO D'IMPOSTA PER LE COMMISSIONI BANCARIE

---

L'art. 22, comma 1, del D.L. n. 124/2019, prevede che agli esercenti attività d'impresa, arte o professioni spetta un credito d'imposta pari al **30% delle commissioni** addebitate per le transazioni effettuate mediante **carte di credito, di debito o prepagate**, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria, previsto dall'art. 7, sesto comma, del D.L. n. 605/1973.

Il medesimo credito d'imposta, secondo quanto previsto dal comma 1-*bis* dello stesso art. 22 del D.L. n. 124/2019, spetta, altresì, per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante **altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili**.

### Condizioni

---

Il credito d'imposta di cui ai citati commi 1 e 1-*bis* è riconosciuto per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali:

- dal **1° luglio 2020**;
- a condizione che i **ricavi e compensi** dell'esercente, relativi all'anno d'imposta precedente, siano di ammontare **non superiore a 400.000 euro**.

### Nuova misura del credito d'imposta

---

Per le **commissioni maturate dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022**, l'art. 22, comma 1-*ter*, del D.L. n. 124/2019, introdotto dall'art. 1, comma 10, del D.L. n. 99/2021, ha previsto che il credito d'imposta è **incrementato al 100% delle commissioni** nel caso in cui gli esercenti attività d'impresa, arte o professioni adottino strumenti di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici (di cui all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015), ovvero strumenti di pagamento evoluto (di cui all'art. 2, comma 5-*bis*, dello stesso D.Lgs. n. 127/2015).

### Utilizzo del credito d'imposta in compensazione

---

Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997:

- a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa; e
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

A tale fine, il Mod. F24 è presentato esclusivamente attraverso i **servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite Mod. F24, del credito d'imposta di cui trattasi, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 31 agosto 2020, n. 48/E, ha istituito il **codice tributo "6916"**, denominato "*Credito d'imposta commissioni pagamenti elettronici - art. 22, Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124*".

In sede di **compilazione del Mod. F24**, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario":

- nella colonna "importi a credito compensati"; ovvero nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione;

- nella colonna “importi a debito versati”.
- I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” sono valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta, rispettivamente, nei formati “00MM” e “AAAA”.

## Attenzione

Ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia 21 aprile 2020, i prestatori di servizi di pagamento devono trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’**elenco delle transazioni** effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici e le informazioni relative alle commissioni addebitate.

## Regime “de minimis”

L’art. 22, comma 3, del D.L. n. 124/2019, dispone che l’agevolazione si applica nel **rispetto del regime *de minimis***, di cui al Reg. n. 1407/2013/UE, del Reg. n. 1408/2013/UE e del Reg. n. 717/2014/UE.

## Irrilevanza fiscale del credito d’imposta

In base all’art. 22, comma 4, del D.L. n. 124/2019, il credito d’imposta:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.

## Comunicazione da parte degli operatori finanziari

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell’art. 22 del D.L. n. 124/2019 devono **trasmettere telematicamente**:

- **all’Agenzia delle Entrate** le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta (provvedimento Agenzia delle Entrate 29 aprile 2020, n. 181301);
- **agli esercenti**, tramite PEC o mediante pubblicazione nell’*on line banking* dell’esercente, l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte (provvedimento Banca d’Italia 21 aprile 2020).

## Conservazione della documentazione

Come previsto dal Provv. n. 181301/2020, gli esercenti utilizzatori del credito d’imposta sono tenuti a conservare la **documentazione relativa alle commissioni addebitate** per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento. Tale documentazione deve essere messa a disposizione, su richiesta, degli organi dell’Amministrazione finanziaria, e **conservata per un periodo di 10 anni** dall’anno in cui il credito è stato utilizzato.

## CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI POS

L’art. 22-*bis* del D.L. n. 124/2019, introdotto dall’art. 1, comma 11, del D.L. n. 99/2021, disciplina un nuovo credito d’imposta per l’**acquisto**, il **noleggio** o l’**utilizzo** di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.

## Soggetti beneficiari

---

Il credito d'imposta spetta agli **esercenti attività d'impresa, arte o professioni** che:

- effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali; e
- tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, collegati agli strumenti di cui all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015.

## Determinazione dell'agevolazione

---

Il credito d'imposta è **parametrato**:

- al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi; nonché
- delle spese di convenzionamento, ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.

Ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del D.L. n. 124/2019, il credito d'imposta spetta nel **limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro**, nella misura del:

- **70%**, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare **non superiore a 200.000 euro**;
- **40%**, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare **superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro**;
- **10%**, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare **superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro**.

Per i medesimi soggetti che, **nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano** strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, l'art. 22-*bis*, comma 3, del D.L. n. 124/2019, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta nel **limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro**, nella misura del:

- **100%**, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare **non superiore a 200.000 euro**;
- **70%**, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare **superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro**;
- **40%**, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare **superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro**.

## Utilizzo del credito d'imposta in compensazione

---

Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997:

- successivamente al **sostenimento della spesa**; e
- deve essere indicato nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

## Regime “de minimis”

L’art. 22-*bis*, comma 5, del D.L. n. 124/2019, dispone che l’agevolazione si applica nel rispetto del regime *de minimis*, di cui al Reg. n. 1407/2013/UE, del Reg. n. 1408/2013/UE e del Reg. n. 717/2014/UE.

## Irrilevanza fiscale del credito d’imposta

In base all’art. 22-*bis*, comma 4, del D.L. n. 124/2019, il credito d’imposta:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.

## Comunicazione da parte degli operatori finanziari

Gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta.

Novità	Descrizione
<b>Sospensione del <i>cashback</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici è <b>sospeso</b> per il secondo semestre 2021.</li> <li>- I <b>rimborsi speciali</b> relativi al primo semestre 2021 e al primo semestre 2022 - pari a 1.500 euro in favore dei primi 100.000 aderenti per ciascun periodo - sono erogati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022, sulla base di una graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine per la decisione sui reclami da parte di CONSAP.</li> </ul>
<b>Credito d’imposta per le commissioni bancarie</b>	Per le <b>commissioni bancarie maturate dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022</b> , dovute in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dagli esercenti attività d’impresa, arte o professioni nei confronti di consumatori finali, il credito d’imposta è incrementato dal 30% al 100% delle commissioni in caso di adozione di strumenti di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici, ovvero strumenti di pagamento evoluto.
<b>Credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di POS</b>	È introdotto un <b>nuovo credito d’imposta</b> a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professioni che: <ul style="list-style-type: none"> <li>- effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali; e</li> <li>- tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiavano o utilizzavano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, collegati ai registratori telematici.</li> </ul> Il credito d’imposta: <ul style="list-style-type: none"> <li>- è <b>parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di</b></li> </ul>

**utilizzo** degli strumenti stessi, nonché delle spese di convenzionamento, ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti;

- spetta nel **limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro**, mentre ai medesimi soggetti che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi è riconosciuto un credito d'imposta nel **limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro**.

## DA SAPERE

### Cashback in stand by e tre nuovi crediti d'imposta per commercianti e professionisti

di Daniele Virgillito

*Cashback e super cashback congelati per il secondo semestre del 2021. I fondi accantonati verranno dedicati alla riforma degli ammortizzatori sociali. Viene, inoltre, incrementato dal 30% al 100% il credito d'imposta sulle commissioni relative ai pagamenti elettronici, addebitate agli esercenti e professionisti con ricavi o compensi fino a 400.000 euro. Un ulteriore bonus è previsto per chi acquista o noleggia il POS. Se questi soggetti, inoltre, nel 2022, si collegheranno ai sistemi di trasmissione quotidiana dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate, riceveranno un ulteriore tax credit, con tetto a 430 euro e con percentuale che impatta progressivamente dal 100% al 40% in rapporto al fatturato generato.*

Il D.L. 30 giugno 2021, n. 99, prevede la **sospensione** del **cashback** e del **super cashback**, per il secondo semestre del 2021. Non si tratta, quindi, un addio, ma di un probabile arrivederci al primo semestre del 2022: il Ministero dell'Economia e delle Finanze effettuerà un monitoraggio con rilevazioni periodiche relative all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, sulla base del supporto informativo fornito dalla Banca d'Italia.

Il risparmio per le casse dello Stato, derivante dal congelamento della misura, viene stimato in circa 1,7 miliardi di euro e, contemplando ipoteticamente anche il 2022, potrebbe superare il tetto dei 3 miliardi di euro.

I **fondi accantonati**, secondo quanto si legge nel documento, verranno dedicati alla **riforma degli ammortizzatori sociali**. L'art. 1, al comma 6, afferma, a tale proposito, che per "l'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 1.500 milioni di euro destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali".

La logica seguita del decreto-legge sembrerebbe, dunque, quella di ridurre gli stanziamenti investiti in **cashback** in favore degli ammortizzatori sociali, senza rinunciare a spingere sui pagamenti tracciabili, che vengono indirettamente, però, in questa fase sostenuti facendo leva su incentivi destinati agli esercenti, piuttosto che sui consumatori finali.

#### Cashback: misura congelata

Un'esperienza in chiaroscuro, quella del **cashback**, che, a soli sei mesi dalla sua introduzione, viene spinto forzatamente in letargo. L'agevolazione, ricordiamo, consentiva di ottenere un **rimborso fino a 150 euro ogni sei mesi** e 300 euro l'anno; i "concorrenti" potevano gareggiare, nondimeno, anche all'assegnazione del **super premio**, ovvero, un **bonus** in denaro da 1.500 euro, concesso ai primi 100.000 cittadini che collezionavano il maggior numero di transazioni tracciate.

Ormai da tempo si era diffusa la convinzione che la misura avrebbe subito, però, alcune correzioni: se, da un lato, il *cashback* si proponeva di **spingere gli italiani** a usare il più possibile i **pagamenti digitali** (e favorire il tracciamento), dall'altro, il super *cashback* ha mostrato evidenti limiti e storture (soprattutto in relazione al super *cashback*). I dati relativi all'operazione, disponibili sul portale IO Italia, evidenziano che su 745 milioni del totale transazioni elaborate, il 21% riguarda spese tra i 25 e i 50 euro, mentre circa il 16% del totale dei pagamenti attiene ad acquisti di importo non superiore a 5 euro.

La classifica finale del super *cashback*, a tale riguardo, verrà diffusa a breve, ma, prima di pubblicarla, il sistema storerà dal **conteggio le transazioni anomale**, cioè quelle per importi molto bassi, effettuate a poca distanza l'una dall'altra, proprio per impedire che i “furbetti” del super *bonus* vengano premiati.

La misura, che nasceva con lo scopo di incentivare i pagamenti elettronici e scoraggiare quelli in denaro contante, era stata varata dal precedente Esecutivo, fin dalle sue origini, come misura temporanea, ovvero, con un orizzonte che si spingeva fino a giugno 2022; prova ne è che l'attuale Governo non l'ha inserita nel PNRR.

## Le ragioni della sospensione

---

La sospensione del *cashback* parrebbe finalizzata anche alla necessità di **rimodulare e correggere** alcune delle **criticità** che hanno caratterizzato l'andamento del primo semestre del provvedimento, tra tutte, le falsificazioni legate alle **micro-transazioni**. Una scelta evidentemente maturata anche rispetto alle valutazioni diffuse dalla Corte dei Conti nel “*Rapporto sul Coordinamento della Finanza Pubblica 2021*”, nelle quali veniva evidenziata l'impossibilità di dare una reale e concreta valutazione degli effetti della misura per mancanza di dati adeguati. Le proposte della Corte suggerivano, quindi, di rivedere il sistema delle transazioni utili per l'attribuzione del rimborso e aumentarne il numero minimo, al fine di arginare il fenomeno dei “furbetti del *cashback*”.

Secondo l'attuale *premier*, il *bonus* introdotto dal precedente Esecutivo, inoltre, ha un “carattere regressivo” ed è destinato a “*indirizzare le risorse verso le categorie e le aree del Paese in condizioni economiche migliori*”. La maggiore concentrazione dei **mezzi alternativi al contante** si registra tra gli **abitanti del Nord** e, più in generale, delle grandi città, con un capofamiglia di età inferiore a 65 anni e un reddito medio-alto. La misura rischia per questo motivo di accentuare la “**sperequazione tra i redditi**”, favorendo le famiglie più ricche, con una propensione al consumo presumibilmente più bassa, determinando un effetto moltiplicativo sul PIL non particolarmente significativo in relazione all'imponente costo dell'agevolazione.

Analoghe perplessità provengono dalla BCE che, con nota 14 dicembre 2020, già osservava che “*dovrebbe sussistere una chiara prova che il meccanismo di cashback consenta, di fatto, di conseguire la finalità pubblica della lotta all'evasione fiscale*”. E, invece, come ribadito dall'Esecutivo, non esiste alcuna oggettiva evidenza della maggiore spinta all'utilizzo dei pagamenti elettronici da parte degli aderenti all'agevolazione.

Il 73% delle famiglie italiane, infatti, già spende tramite le carte più del *plafond* previsto dal “concorso”; la maggior parte degli aderenti potrebbe, in potenza, ricevere, dunque, il massimo vantaggio, anche senza alcun incentivo a modificare le proprie abitudini di acquisto. A fronte degli **effetti regressivi**, dei costi e delle **criticità applicative**, non possono a tutt'oggi stimarsi effetti benefici sul gettito.

Al contrario, è probabile che crescano le transazioni elettroniche in settori che registrano “per natura” bassa evasione, come, ad esempio, la grande distribuzione organizzata che, secondo l'ISTAT, assorbe quasi la metà della spesa al dettaglio.

## Cashback: cosa succede adesso ai partecipanti?

---

Lo stop, ovviamente, non riguarda chi è già in gara: chi ha maturato il diritto al rimborso per il **primo semestre del 2021 riceverà**, anche se **in ritardo** rispetto alle previsioni originarie, il “rimborso” sul conto indicato in fase di registrazione alla misura.

Gli aderenti al *cashback* subiranno alcune **modifiche in corsa alle regole** del gioco. Il decreto-legge lavoro e Fisco rivede, infatti, le somme in palio per ogni partecipante. L'art. 1 comma 3, lett. d), afferma che premi e superpremi per gli acquisti effettuati nel 2021 non potranno superare, infatti, i 1.367,6 milioni, mentre quelli del *cashback* del primo semestre del prossimo anno 1.347,45 milioni. Qualora le somme stanziare si rivelassero insufficienti a erogare integralmente il premio di 150 euro a tutti i concorrenti, l'assegno sarà **ridotto in modo proporzionale alle risorse disponibili**.

Al *cashback* hanno aderito, scaricando l'app IO, quasi 9 milioni di persone; circa 6 milioni di utenti hanno generato più di 50 operazioni e, quindi, hanno maturato potenzialmente il diritto a ricevere un rimborso fino a 150 euro.

L'**applicazione IO**, dal 1° luglio, non è andata in letargo, rimanendo attiva, poiché funziona come punto generale di accesso telematico ai servizi, alle informazioni e alle comunicazioni della Pubblica amministrazione; qualora l'*app* venisse però utilizzata per effettuare pagamenti elettronici, questi non daranno diritto al rimborso del 10%.

## Slittano i rimborsi

---

I rimborsi relativi ai pagamenti con POS nel primo semestre 2021 e nel primo semestre 2022 saranno **erogati**, rispettivamente, **entro il 30 novembre 2021**, sia per il periodo appena concluso, sia per quanto riguarda i sei mesi del prossimo anno; in precedenza, veniva fissato, invece, il termine di 60 giorni dalla fine di ciascun periodo.

Lo stesso slittamento investe il rimborso per il **super cashback** da 1.500 euro. Il provvedimento stabilisce, inoltre, al comma 3, lett. c), che *“l'aderente può presentare reclamo avverso il mancato o inesatto accredito entro 120 giorni successivi alla scadenza del termine del 28 febbraio 2021 previsto per il pagamento ai sensi dell'articolo 7, comma 5”*.

La concessionaria per i servizi assicurativi pubblici decide il reclamo dell'aderente *“sulla base del quadro normativo e regolamentare che disciplina il programma entro trenta giorni”*.

## Incrementato il credito d'imposta sulle commissioni per gli esercenti

---

Il provvedimento incrementa **dal 30% al 100%** il **credito d'imposta sulle commissioni** relative ai pagamenti elettronici addebitate agli esercenti e professionisti con ricavi o compensi fino a 400.000 euro che *“acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico entro il 30 giugno 2022”*.

## Credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti

---

L'art. 1, al comma 11, istituisce, poi, un **nuovo credito d'imposta** per l'**acquisto**, il **noleggio** o l'**utilizzo** di strumenti che consentono pagamenti elettronici per il collegamento con i registratori telematici. Il credito è pari a una percentuale della spesa sostenuta, nel **limite massimo di 160 euro** di spesa per beneficiario, pari al 70% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta precedente non superiori a 200.000 euro, al 40% per chi ha ricavi compresi fra 200.000 e 1 milione di euro o al 10% per chi ha ricavi superiori a 1 milione di euro, ma inferiori a 5 milioni.

Se questi soggetti, inoltre, nel 2022, si collegheranno ai sistemi di trasmissione quotidiana dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate, riceveranno un **ulteriore tax credit**, con **tetto a 320 euro** e con percentuale che impatta, progressivamente dal 100% al 40%, in rapporto al fatturato generato.

## NOTIZIE DELLA SETTIMANA

### FISCO

---

#### Trasmissione telematica spese sanitarie al STS: nuovi soggetti obbligati

---

Individuati ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell'elaborazione della **dichiarazione dei redditi precompilata**. Nello specifico, sono ora tenuti alla trasmissione, tra gli altri, gli iscritti all'elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di **tecnico sanitario di laboratorio biomedico**.

*Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 16 luglio 2021 (G.U. 3 agosto 2021, n. 184)*

---

#### Debiti fiscali fino a 5.000 euro: stralcio al 31 ottobre 2021

---

Entro il **20 agosto 2021**, l'agente della riscossione deve trasmettere all'**Agenzia delle Entrate** l'**elenco dei codici fiscali**, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o più debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, con le esclusioni specificate dal decreto Sostegni. L'annullamento dei debiti così individuati è effettuato alla data del 31 ottobre 2021.

*Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto direttoriale 14 luglio 2021 (G.U. 2 agosto 2021, n. 183)*

---

#### Richieste di accettazione e rifiuto crediti ceduti: invio dal 29 luglio

---

Per facilitare la comunicazione delle accettazioni e dei rifiuti dei crediti ceduti, sono state approvate le **specifiche tecniche** per consentire ai **cessionari**, in luogo dell'utilizzo della procedura *web*, di inviare telematicamente, a decorrere dal 29 luglio 2021, all'Agenzia delle Entrate le richieste di accettazione e rifiuto delle cessioni dei crediti presenti nella "Piattaforma cessione crediti", accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

*Agenzia delle Entrate, provvedimento 29 luglio 2021, n. 205147*

---

#### Canone patrimoniale: calcolo tariffa

---

Con riferimento al **canone per l'occupazione** delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle città metropolitane, destinati a **mercati** realizzati anche in strutture attrezzate, al fine di procedere al corretto calcolo della tariffa, occorre suddividere la stessa per 24 e moltiplicare per il numero di ore di effettiva occupazione, purché inferiore o uguale a nove ore.

*Ministero dell'Economia e delle Finanze, risoluzione 28 luglio 2021, n. 6/DF*

---

## Stralcio debiti fiscali fino a 5.000 euro: servizio verifica piano

---

Se il contribuente è in regola con il versamento delle rate della rottamazione ter e/o del saldo e stralcio in scadenza nell'anno 2019, con il nuovo servizio di Agenzia delle Entrate-Riscossione, può verificare se - nei documenti (cartelle/avvisi) inclusi nel piano di pagamento della definizione agevolata - sono presenti **carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**, rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5.000 euro, calcolato alla data del 23 marzo 2021, per i quali la legge ha previsto l'**annullamento automatico**.

*Agenzia delle Entrate-Riscossione, nuovo servizio Portale*

---

## Residenti in Stati UE con attività prevalenti in Italia: regime forfetario

---

L'applicazione del regime forfetario è ammissibile anche nell'ipotesi di soggetto residente in uno Stato membro UE che **produce nel territorio dello Stato italiano redditi** che costituiscono **almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto**, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge. La norma vuole favorire un più ampio accesso al regime di favore e ha consentito di aderirvi anche ai soggetti residenti in uno Stato membro o in un Paese aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che svolgono un'attività prevalente in Italia.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 28 luglio 2021, n. 519*

---

## Rilascio certificati di circolazione EUR1: proroga modalità di previdimazione

---

L'utilizzo della modalità di previdimazione dei **certificati EUR1, EURMED e A.TR**, relativi a operazioni di esportazione verso Stati terzi diversi dalla Confederazione Elvetica, è ulteriormente **prorogato fino al 31 dicembre 2021**. L'Agenzia delle Dogane ha evidenziato la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, ad opera dell'art. 1 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

*Agenzia delle Dogane, circolare 28 luglio 2021, n. 31*

---

## Nei modelli Redditi e IRAP non occorre indicare i contributi Covid

---

Imprese, professionisti e lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i contributi e le indennità di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza Covid-19, non devono indicare il relativo importo nei quadri di **determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo**, nei modelli Redditi, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello IRAP. Questi soggetti **non devono compilare il prospetto degli Aiuti di Stato** contenuto nei modelli Redditi e nel modello IRAP con i codici aiuto 24 (modelli Redditi) e 8 (modello IRAP).

*Agenzia delle Entrate, Avvertenza e risposte a quesiti 28 luglio 2021*

---

## Operazioni escluse erroneamente assoggettate a IVA: detrazione

---

Il diritto alla detrazione IVA compete anche se l'operazione è stata erroneamente assoggettata a imposta, pur essendo **esclusa, non imponibile o esente da IVA** e non solo quando è stata applicata un'aliquota IVA superiore a quella effettiva. La

detrazione dell'IVA, se assolta dal cedente o prestatore e al di fuori di ipotesi di frode, deve essere riconosciuta in **tutti i casi di errata applicazione dell'imposta**, in misura superiore a quella dovuta.

*AIDC, Norma di comportamento 28 luglio 2021, n. 214*

---

## CFP Comuni calamitati: percentuale per il calcolo del contributo

---

La percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto per coloro che avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti da eventi calamitosi è pari al **15,6531%**. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia 5 febbraio 2021, è stato previsto che, in caso di **insufficienza delle risorse disponibili** (5 milioni di euro) rispetto all'ammontare complessivo dei contributi richiesti, l'importo massimo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo richiesto moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei contributi emergenti dalle istanze accolte.

*Agenzia delle Entrate, provvedimento 27 luglio 2021, n. 203407*

---

## Depositi commerciali di prodotti energetici: sistema INFOIL

---

L' esercente deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa, con **capacità di stoccaggio complessiva non inferiore a 3.000 metri cubi**, è tenuto, entro il termine di 90 giorni antecedenti il 31 dicembre 2021, a presentare all'Ufficio ADM territorialmente competente una **relazione tecnica** recante la descrizione del piano di adeguamento delle dotazioni dei serbatoi per conformare il deposito al sistema INFOIL.

*Agenzia delle Dogane, circolare 27 luglio 2021, n. 30*

---

## Acquisto di autoveicoli immatricolati come autotassametro: IVA al 4%

---

E' possibile acquistare un autoveicolo immatricolato come autotassametro con aliquota IVA agevolata del 4%, se l'acquisto del bene è fatto in funzione della disabilità, in quanto l'agevolazione è riconosciuta **solo se il veicolo è utilizzato a beneficio della persona disabile**. L'Agenzia delle Entrate ha specificato che le norme agevolative non prevedono specifiche limitazioni riguardo al tipo di immatricolazione dell'autoveicolo che, se necessario per il disabile, potrà essere utilizzato anche per **uso promiscuo** o per lo **svolgimento dell'attività lavorativa**.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27 luglio 2021, n. 518*

---

## Superbonus: cooperativa sociale con redditi di capitale

---

Può accedere al superbonus la cooperativa sociale che percepisce **redditi di capitale assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta** sulla base della disciplina applicabile alle società cooperative, quali soggetti esenti da IRES, ferma restando la presenza di tutti i requisiti e delle condizioni normativamente previste. L'Agenzia delle Entrate ha specificato che, in mancanza di un'imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, si può optare per la fruizione del superbonus in una delle **modalità alternative** previste dall'art. 121 del decreto Rilancio.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27 luglio 2021, n. 517*

---

## Superbonus: immobile con aumento della volumetria

---

Circa la possibilità di accedere al superbonus per le spese relative all'incremento di volume per interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia", il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha chiarito che, a differenza del "super sismabonus", la detrazione fiscale legata al "**super ecobonus**" **non si applica alla parte eccedente il volume ante operam**. In tale caso, il contribuente ha l'onere di mantenere **distinte**, in termini di fatturazione, le due **tipologie di intervento** (ristrutturazione e ampliamento).

*Agenzia delle Entrate, risposte a interpello 27 luglio 2021, nn. 513 e 516*

---

## ASD e interventi in palestra convenzionata con Comune: superbonus

---

E' ammesso l'accesso al superbonus in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di interventi di **efficientamento energetico** in relazione all'immobile di proprietà del Comune che l'associazione sportiva dilettantistica intende effettuare, ma solo per la parte adibita a **spogliatoi**, previo assenso del Comune proprietario all'esecuzione dei lavori da parte del concessionario. Ciò che rileva è il **sostenimento delle spese** relative agli interventi ammessi dalla normativa.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27 luglio 2021, n. 515*

---

## Esercenti professioni sanitarie: imposta di bollo

---

Per le decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, l'imposta di bollo potrà essere assolta tramite il **contrassegno telematico** ovvero secondo la **modalità virtuale**. Nell'ipotesi in cui l'utente intenda assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale, l'interessato deve presentare agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti apposita **richiesta di autorizzazione**. Qualora, invece, non intenda adottare la modalità virtuale, l'imposta di bollo deve essere assolta mediante versamento a un **intermediario convenzionato** con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia l'apposito contrassegno.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27 luglio 2021, n. 514*

---

## Voucher multiuso: calcolo base imponibile per uso parziale

---

In caso di *voucher* multiuso, la base imponibile dell'operazione soggetta a imposta è costituita dal corrispettivo dovuto per il buono corrispettivo o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del buono corrispettivo multiuso al netto dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati. Se il buono corrispettivo multiuso è usato solo parzialmente, la base imponibile è pari alla corrispondente **parte di corrispettivo o di valore monetario** del buono corrispettivo.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27 luglio 2021, n. 512*

---

## Sanzioni per tardivo pagamento IVA

---

Ove il versamento dell'IVA risulti tardivo, nei confronti del soggetto responsabile del versamento saranno applicabili le **sanzioni per omesso o ritardato versamento**, definibili mediante ravvedimento operoso. Il versamento dell'IVA

deve essere eseguito, al più tardi, entro il giorno **16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile**. Il versamento dell'IVA deve essere effettuato, senza possibilità di compensazione, utilizzando l'apposito codice tributo.  
*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27 luglio 2021, n. 511*

---

## Elezioni Commercialisti: modalità di voto per corrispondenza

---

Nell'ambito delle elezioni dei Commercialisti, le **due modalità di voto per corrispondenza**, da esercitarsi nelle mani del Consigliere Segretario o nelle mani del Notaio, possono essere **utilizzate anche congiuntamente**. Le modalità con cui si esprimerà il voto per corrispondenza devono essere indicate nell'avviso di convocazione. Nell'avviso dovranno essere indicati i giorni e gli orari per il ritiro della scheda presso la segreteria dell'Ordine e i giorni, gli orari e i luoghi in cui sarà possibile votare nelle mani del Consigliere Segretario o dei Notai individuati.  
*CNDCEC, Pronto Ordini 27 luglio 2021, n. 144*

---

## Elezione Comitato pari opportunità

---

Data l'esigenza di garantire l'indipendenza dei componenti del seggio elettorale, così come è preclusa ai candidati alle elezioni del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Revisori la **possibilità di fare parte del seggio elettorale**, la stessa possibilità è **preclusa ai candidati** per l'elezione del Comitato pari opportunità. Il **Segretario dell'Ordine** non può fare parte del seggio elettorale, in quanto candidato a componente del Comitato pari opportunità.

Nel caso in cui **non pervenga alcuna candidatura** per l'elezione del Comitato pari opportunità, il Consiglio dell'Ordine dovrà indire nuove elezioni, finalizzate alla nomina del CPO, sollecitando gli iscritti a presentare le candidature. I Comitati sono organi necessari del Consiglio dell'Ordine, espressamente facenti parte dell'ordinamento professionale, e la loro elezione è obbligatoria.

*CNDCEC, Pronto Ordini 23 luglio 2021, nn. 129 e 131, 26 luglio 2021, nn. 123 e 133 e 27 luglio 2021, nn. 136 e 137*

---

## Riscossione: nuove scadenze per rottamazione e saldo e stralcio

---

Per non perdere i benefici della definizione agevolata, rottamazione ter e saldo e stralcio, chi è in regola con i versamenti del 2019 deve effettuare il **pagamento delle rate non ancora versate nel 2020** in quattro mesi, a partire da luglio 2021. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate-Riscossione nelle FAQ aggiornate con le novità introdotte in materia di riscossione dalla legge di conversione del decreto Sostegni bis. Restano confermati i termini per il pagamento delle rate di febbraio, marzo, maggio e luglio 2021, da effettuare entro il **30 novembre 2021**. Per ogni scadenza è prevista la possibilità di effettuare il pagamento avvalendosi anche dei **5 giorni di tolleranza** aggiuntivi concessi dalla legge.

*Agenzia delle Entrate-Riscossione, comunicato 26 luglio 2021*

---

## Definizione agevolata di lite IVA: recupero imposta addebitata in rivalsa

---

Nell'ambito della definizione agevolata di una controversia IVA, per il recupero dell'imposta addebitata in via di rivalsa, il **cessionario/committente non residente** non è obbligato a ricorrere all'istituto dell'identificazione diretta o a nominare un

rappresentante fiscale. La **nota di variazione in aumento** può essere emessa nei confronti della partita IVA del cessionario, destinatario della fattura originaria, che, non potendo esercitare la detrazione dell'imposta - non avendo una posizione IVA in Italia - potrà recuperare l'IVA assolta in rivalsa mediante richiesta di **rimborso**, essendo un soggetto stabilito in un altro Stato membro della Comunità. *Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 26 luglio 2021, n. 510*

---

## Consignment stock: quando è detraibile l'IVA assolta in dogana

---

Con riferimento a un contratto di *consignment stock*, il **cessionario italiano** può **immediatamente detrarre l'IVA** dallo stesso assolta in dogana, a **condizione** che i beni presentino un nesso immediato e diretto con la sua attività e la dichiarazione doganale venga annotata sul registro degli acquisti. Ai fini della detrazione IVA, è necessario che il soggetto che provvede al pagamento dell'IVA in dogana sia anche colui che **utilizza i beni importati nell'esercizio dell'attività** propria, così da realizzare il "nesso diretto e immediato" tra operazioni attive e operazioni passive, inerenti all'attività d'impresa.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 26 luglio 2021, n. 509*

---

## Accise su gas naturale ed energia elettrica: nuova disciplina versamenti

---

Atteso che la **liquidazione e il saldo** dell'accisa risultanti dalla dichiarazione per l'anno d'imposta 2021 saranno determinati secondo il criterio ora vigente, il versamento dell'eventuale **conguaglio a debito** dovrà recare l'indicazione della **sigla della provincia di fornitura**; diversamente, l'eventuale **conguaglio a credito** e i **ratei di acconto** per il 2022 confluiranno nelle "**contabilità per ambito**". L'Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti per la nuova disciplina dei versamenti e della contabilizzazione del tributo.

*Agenzia delle Dogane, circolare 23 luglio 2021, n. 29, e determinazione 23 luglio 2021, n. 264785*

---

## Cumulabilità dei crediti per investimenti in beni strumentali nuovi

---

Il contribuente può fruire dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi **cumulandoli** con eventuali **altre agevolazioni**, quali contributi pubblici, a **condizione** che il **vantaggio fiscale non sia superiore al costo sostenuto**, il quale va computato considerando complessivamente tutte le altre agevolazioni, compresa quella costituita dal risparmio d'imposta derivante dall'irrelevanza dei crediti stessi ai fini del computo della base imponibile, ai fini sia IRES, che IRAP.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23 luglio 2021, n. 508*

---

## Cessione beni anti-Covid: come valorizzare l'esenzione IVA in fattura

---

In caso di cessione di beni anti-Covid a favore dei soggetti legittimati, la società dovrà emettere fattura in esenzione "*ai sensi della Decisione della Commissione UE n. 2020/491*". Al fine di **evidenziare in fattura elettronica il titolo di esenzione**, l'Agenzia delle Entrate ha suggerito di valorizzare il blocco "*Altri dati gestionali*", compilando il **campo 2.2.1.16.1** con la dicitura "**BENECOVID**" e poi il **campo 2.2.1.16.2** con la dicitura "*Esente IVA ai sensi della Decisione UE n. 2020/491*".

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23 luglio 2021, n. 507*

---

## Bunkeraggio navale: non imponibili le cessioni nei depositi fiscali di gasolio

---

In tema di gasolio utilizzato per le operazioni di bunkeraggio navale, il **trasferimento da un deposito fiscale a un altro**, in regime di **accisa sospesa**, di carburanti identificati con i codici doganali regolarmente utilizzabili per motori autotrazione rientra sempre nell'ambito applicativo della disciplina di cui all'art. 1, commi 937 ss., della legge n. 205/2017 e **non è soggetto a imponibilità**.  
*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23 luglio 2021, n. 506*

---

## Delibera AGCM: esclusa da IVA in assenza di sinallagma a titolo oneroso

---

Gli effetti scaturenti dall'esecuzione della delibera della AGCM sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA, in assenza di un rapporto sinallagmatico a titolo oneroso. L'Agenzia delle Entrate ha specificato che anche per la delibera della AGCM, che si qualifica come un provvedimento di interesse pubblico, **non ricorre l'obbligo di registrazione**. L'AGCM, autorità amministrativa indipendente, con funzione di tutela della concorrenza nazionale e comunitaria, pur essendo un ente di diritto pubblico, rappresenta un soggetto distinto dallo Stato.  
*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23 luglio 2021, n. 505*

---

## Cessione di dispositivi medici per monitoraggio da remoto: IVA al 4%

---

All'acquisto intracomunitario e/o alla cessione interna dei dispositivi medici per monitoraggio da remoto, autonomamente considerati, può essere ragionevolmente applicata l'aliquota agevolata IVA nella misura del 4%, ai sensi del n. 33) della Tabella, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972. I beni ceduti devono avere una **destinazione "esclusiva"** ai beni indicati ai nn. 30), 31) e 32) della Tabella A, Parte II, allegata al medesimo decreto, e, per loro caratteristica oggettiva, **non hanno una funzionalità autonoma**, diversa da quella servente rispetto a tali beni.  
*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23 luglio 2021, n. 504*

---

## Accessorie solo le prestazioni poste in essere dallo stesso soggetto

---

Per quanto concerne il profilo soggettivo, ai fini della sussistenza del **rapporto di accessorietà**, è necessario che le prestazioni accessorie siano poste in essere dal medesimo soggetto, ovvero per suo conto e a sue spese, in necessaria **connessione con l'operazione principale**, alla quale, quindi, accedono e che, di norma, rendono possibile. L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato in quali casi si applica il nesso di accessorietà.  
*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23 luglio 2021, n. 503*

---

## Intermediazione nella cessione di titoli azionari: esenzione IVA

---

In tema di intermediazione nella cessione di titoli azionari, l'**esenzione da IVA è di tipo oggettivo** e l'attività di intermediazione si sostanzia nel fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto. Sono riconducibili nel novero della figura negoziale dell'intermediazione tutte le ipotesi contrattuali che

comportano, comunque, un'**interposizione nella circolazione dei beni e servizi**, come, ad esempio, si verifica nei contratti di **mandato, agenzia e mediazione**.  
*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23 luglio 2021, n. 502*

---

## Elezioni Commercialisti: ritiro delle schede per il voto per corrispondenza

---

Relativamente al voto per corrispondenza, nel caso in cui l'Ordine abbia valutato che il rispetto della **normativa Covid** imponga l'utilizzo di spazi più ampi e idonei ad accogliere un elevato numero di soggetti, lo stesso può indicare una specifica **collocazione della segreteria** per il ritiro delle schede da votare per corrispondenza. Ovviamente, tale **luogo** deve essere **unico e invariabile** per l'intero periodo di ritiro delle schede elettorali.

*CNDCEC, Pronto Ordini 23 luglio 2021, n. 139*

## LAVORO

---

### Contributi volontari lavoratori agricoli: pubblicate le aliquote

---

Pubblicate le aliquote dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in base alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei proscrittori volontari. L'aliquota contributiva da applicare per la determinazione dell'importo dei **contributi volontari dei lavoratori agricoli dipendenti** per l'anno 2021, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione, è quella stabilita per il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, a decorrere dal 1° gennaio 2021, pari al **29,50%**.

*INPS, circolare 28 luglio 2021, n. 114*

---

### Classificazione datori di lavoro a fini previdenziali: nuova procedura

---

L'INPS interviene in materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, prendendo atto del nuovo indirizzo espresso dalla Corte di cassazione con le sent. n. 14257 del 2019 e n. 5541 del 2021. Ciò per via della **natura eccettiva della deroga all'operatività della classificazione ex nunc**, che, dunque, non può essere applicata al di fuori delle **ipotesi ivi tassativamente indicate e tipizzate**, stante il divieto di interpretazione analogica ed estensiva.

*INPS, circolare 28 luglio 2021, n. 113*

---

### Prestazioni assistenziali: modalità di verifica dati reddituali

---

L'INPS si occupa delle prestazioni assistenziali di **invalidità civile** e dell'**assegno sociale**, ossia delle prestazioni corrisposte ove il soggetto beneficiario dimostri di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge. L'Istituto illustra le modalità con cui saranno gestite le procedure di **verifica** e l'eventuale **revoca** delle prestazioni, in caso di mancata comunicazione dei dati reddituali.

*INPS, messaggio 28 luglio 2021, n. 2756*

---

### Congedo parentale Covid-19 a ore: presentazione domanda

---

L'INPS rende noto il rilascio della procedura per la presentazione delle domande per la fruizione in modalità oraria del "**Congedo 2021 per genitori**", **lavoratori dipendenti del settore privato**, con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da

contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi. Deve trattarsi di periodi di fruizione compresi nell'arco temporale che va **dal 13 maggio al 30 giugno 2021**.

*INPS, messaggio 28 luglio 2021, n. 2754*

---

## Organizzazione uffici pubblici: lavoro agile e tutele ai fragili

---

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell'ambito delle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per **l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche**, entra nel merito delle regole di organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici pubblici secondo i **criteri** applicati per la gestione dell'emergenza Covid-19.

*Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 27 luglio 2021, n. 12672*

---

## Green pass nei luoghi di lavoro: obblighi, privacy e gestione criticità

---

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro esamina la normativa, appena adottata dal Governo, che impone il **possesso del Green pass per l'accesso a luoghi pubblici ed eventi**. Nel documento di prassi vengono analizzate le norme, sollevate le criticità e offerti accorgimenti operativi, utili anche alla luce delle numerose contraddizioni che emergono in questo particolare periodo storico.

*Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Approfondimento 27 luglio 2021*

---

## Versamento contributi da dichiarazioni fiscali: proroga al 15 settembre

---

Recepite dall'INPS le disposizioni che differiscono, per il 2021, i termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali, introdotto per mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza sanitaria Covid-19 sulle attività economiche. Le somme dovute, **senza maggiorazione**, devono essere versate entro il **15 settembre 2021**. L'Istituto chiarisce che il differimento si applica, alle medesime condizioni, anche ai versamenti dovuti a titolo contributivo per la **Gestione speciale degli esercenti attività commerciali** e per la **Gestione speciale degli artigiani**, nonché per i **professionisti** con obbligo di iscrizione alla **Gestione separata**, le cui somme sono calcolate e dichiarate nei modelli fiscali.

*INPS, messaggio 27 luglio 2021, n. 2731*

---

## Contribuzione figurativa cariche elettive: validità attestazioni cartacee

---

L'INPS conferma la validità delle attestazioni cartacee (**modello AP 123**), attualmente prodotte dal datore di lavoro nel caso in cui il **rapporto risulti sospeso** per distacco ovvero aspettativa non retribuita sindacale o per cariche pubbliche elettive. Ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa, la modalità previgente resterà in uso per **tutto l'anno 2021**.

*INPS, messaggio 27 luglio 2021, n. 2733*

---

## Fondo solidarietà trasporto aereo: termini differiti al 31 luglio 2021

---

L'INPS fornisce le prime indicazioni operative riguardo al differimento dei termini di decadenza per la presentazione delle **domande integrative di accesso ai trattamenti di integrazione salariale** erogati dal Fondo di solidarietà per il settore

del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. In questo modo, l'Istituto si allinea a quanto previsto dal decreto Sostegni bis, che differisce il termine per l'invio delle domande al **31 luglio 2021**.

*INPS, messaggio 26 luglio 2021, n. 2707*

---

## Geolocalizzazione e lavoro in turni: sanzioni per violazioni dati rider

---

Il Garante per la tutela dei dati personali ha pesantemente sanzionato l'**utilizzo poco trasparente degli algoritmi** e la **raccolta sproporzionata dei dati** dei lavoratori impiegati come **rider** da una società che gestisce una nota piattaforma di **food delivery**. Le violazioni contestate riguardano sia i sistemi di **geolocalizzazione**, giudicati troppo invasivi, che il sistema di **assegnazione dell'ordine**.

*Garante protezione dei dati personali, provvedimento 22 luglio 2021, n. 285*

---

## Associazioni di categoria: sperimentazione per raccolta dati elettorali

---

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro rende noto l'avvio della fase sperimentale di raccolta del dato elettorale. Convenzione tra INPS, INL - CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL per l'attività di **raccolta, elaborazione e comunicazione del dato associativo**, nonché per l'attività di **raccolta del dato elettorale** e per la sua **ponderazione con il dato associativo**.

*INL, nota 21 luglio 2021, n. 5331*

---

## Whistleblowing: necessarie maggiori tutele per chi denuncia

---

Sono state emesse pesanti sanzioni nei confronti di un datore di lavoro e del fornitore dell'applicativo utilizzato da una società aeroportuale per la gestione dei dati dei **whistleblower**. E' quanto previsto dal Garante per la tutela dei dati personali, che ha giudicato non idonee a evitare ritorsioni le **tecniche di crittografia** per la trasmissione e la conservazione dei dati e ha rilevato la violazione del principio della **privacy by design**.

*Garante protezione dei dati personali, provvedimento 10 giugno 2021, n. 236*

## AGENDA

Scadenze dal 5 agosto al 2 settembre 2021

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	<b>AGOSTO 2021</b>	
<b>venerdì 20</b>	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Comunicazione semestrale dati tessera sanitaria - Prorogata al 30 settembre 2021	
	Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici	
	Comunicazione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere cd. esterometro	
	Comunicazioni obbligatorie somministrati	
	Denuncia e versamento contributi Casagit	
	Enasarco - Versamento contributi	
	Fatturazione differita ed annotazione	
	INPGI - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente	
	INPGI - Gestione separata - Collaborazioni coordinate e continuative - Denuncia e versamento dei contributi	
	INPS - Versamento contributi lavoro dipendente	
	INPS - Versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS	
	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile/trimestrale	
	Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento	
	Presentazione istanza/modelli rimborso IVA infrannuale	
	Proroga scadenze versamenti Covid-19	
	Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2021 ed IRAP 2021 per soggetti titolari di partita IVA	
	Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2021 per soggetti non titolari di partita IVA	
	Rateizzazione versamento IVA annuale	

	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale	
	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
	Trasmissione dati relativi alle vendite a distanza beni mediante interfaccia elettronica	
	Versamento del contributo alla gestione separata INPS	
	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	
	Versamento imposta di produzione e consumo	
	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	
	Versamento prima e seconda rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti	
	Versamento rata premio anticipato INAIL III rata	
	Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione	
<b>mercoledì 25</b>	ENPAIA - Denuncia e versamento contributi	
	Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni	
<b>lunedì 30</b>	Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro	
<b>martedì 31</b>	Imposta di bollo assolta in modo virtuale	
	INPS - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)	
	Libro unico lavoro	
	Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento	
	Proroga versamento rottamazione-ter e saldo e stralcio	
	Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2021 per soggetti non titolari di partita IVA	
	Versamento contributi FASI	
	Versamento rateale definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento	
	Versamento rateale definizione agevolata delle controversie tributarie	

	SETTEMBRE 2021	
<b>giovedì 2</b>	Termine presentazione istanza di riconoscimento del contributo a fondo perduto alternativo per le attività stagionali	